

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione delle Società Partecipate ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2007 e art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) – Approvazione Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate.

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **08,00** nella Sala Consigliare, regolarmente convocato in tempo utile mediante avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima** convocazione.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come da seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

				presente	assente
1)	LANARO	LAURA	Sindaco	X	
2)	OIOLI	MARIO FRANCESCO	Consigliere	X	
3)	GNAPPA	ANNA	Consigliere	X	
4)	GNAPPA	ALESSANDRA	Consigliere	X	
5)	DE CARLI	NICOLETTA	Consigliere	X	
6)	SEVERICO	STEFANO	Consigliere	X	
7)	VALLOGGIA	GRAZIANO	Consigliere		X
8)	CENERINO	SAMANTHA	Consigliere	X	
9)	GATTI	ANGELA	Consigliere		X
10)	GROSSINI	LORNA	Consigliere	X	
11)	VENDEMMIATI	SAMANTA RAFFAELLA	Consigliere	X	
TOTALI				9	2

Assenti giustificati risulta il Signor: Valloggia Graziano e Gatti Angela.

Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra LANARO arch. Laura nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.Apr.2016.

OGGETTO: Ricognizione delle Società Partecipate ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2007 e art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) – Approvazione Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), statuisce che le amministrazioni pubbliche locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Ai sensi della stessa norma è sempre ammessa, tuttavia, la costituzione di società che producono servizi d'interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, l'art. 3, comma 28, prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente (per l'Ente locale: il Consiglio comunale) con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 3, comma 27.

Di qui la necessità che il Comune dia corso ad una ricognizione delle partecipazioni, maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette e delle società in mano pubblica, al fine di verificare se le attività da queste perseguite siano strettamente necessarie agli scopi istituzionali dell'Ente locale.

Le norme in questione non implicano novità di rilievo per le società che producono servizi di interesse generale, dacché rispetto ad esse rimane a tutt'oggi ammissibile sia la costituzione, sia l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni pubbliche in tali società.

Nel caso in cui dall'esito della predetta verifica emergano partecipazioni in società con un oggetto sociale non pertinente alle finalità istituzionali dell'amministrazione, la via obbligata per l'Ente pubblico è quella della cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate, nell'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica.

Per fornire una chiave di lettura delle disposizioni in esame, è utile un breve riepilogo dei concetti di servizio di interesse generale, servizio pubblico e servizio pubblico locale.

Secondo l'ordinamento comunitario, con l'espressione "servizi di interesse generale" si designano quei servizi la cui fornitura è ritenuta di interesse generale dalle autorità pubbliche e che sono soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico (art. 86 del Trattato CE).

Nell'ambito di tale categoria concettuale rientrano quei servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e le comunicazioni.

In relazione, invece, alla nozione di servizio pubblico, in ambito nazionale, sussistono due orientamenti.

Secondo la teoria soggettiva, quello che conta è la titolarità del servizio pubblico, che deve sempre appartenere alla pubblica amministrazione.

La concezione oggettiva, invece, valorizza l'attività svolta e la sua diretta fruibilità da parte dei cittadini, definendo il servizio pubblico come un'attività di produzione di beni e servizi, indirizzata istituzionalmente e in via immediata al soddisfacimento di bisogni collettivi, e sottoposta, per ragioni di interesse generale, a possibili restrizioni disposte dall'autorità.

Come riconosciuto dal Consiglio di Stato sin dal parere dell'Adunanza generale n. 30 del 12 marzo 1998, i fattori distintivi del pubblico servizio sono, da un lato, l'essere connotato dall'idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze di una platea indifferenziata di utenti, e dall'altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità, cui non potrebbe essere assoggettata una comune attività economica (TAR Lombardia, Brescia, 27 giugno 2005, n. 673; Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6574).

Con riguardo ai servizi pubblici locali, essi devono avere per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Con il parere n. 48/2008, la Corte dei conti, sez. regionale controllo per la Lombardia, ha fornito una serie di indicazioni utili per l'interpretazione della normativa in oggetto, osservando tra l'altro che:

- a) con le predette disposizioni il legislatore, riprendendo precedenti interventi legislativi, ha inteso porre una stretta correlazione fra finalità proprie dell'Ente pubblico e utilizzo dello strumento societario

- b) la possibilità di ricorrere allo strumento societario dipende, quindi, dalle finalità che l'ente si propone di raggiungere con la partecipazione azionaria, in relazione ai compiti che l'ordinamento riserva a ciascun ente
- c) poiché la competenza del Comune non è limitata a specifiche materie, in considerazione della caratterizzazione degli Enti locali come enti a fini generali, spetta a ciascun ente valutare quali siano le reali necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le politiche necessarie a soddisfarle
- d) nell'ambito di questo contesto normativo, è indubbio che anche il rafforzamento e lo sviluppo dell'economia e delle attività produttive locali corrisponde ad un bisogno che rientra tra quelli che gli Enti locali possono contribuire a soddisfare, sempre che, in base ad una corretta ed obiettiva analisi che deve essere condotta in modo motivato e trasparente dagli organi di governo dell'ente, si tratti di un'esigenza reale che possa essere soddisfatta solo a seguito di un intervento diretto dell'Ente locale
- e) nell'ipotesi in cui l'Ente locale non rinvenga elementi significativi di pubblico interesse nello svolgimento delle attività di tali società e non sia in grado di orientarle alla produzione di attività corrispondenti a finalità istituzionali o servizi pubblici, deve cedere le proprie partecipazioni nelle stesse.

Con riguardo all'interpretazione dell'art. 3, comma 27, legge n. 244 del 2007, può rilevarsi altresì che le finalità istituzionali degli Enti locali non sono definite in modo esplicito e tassativo e che, soprattutto, i Comuni hanno nel corso del tempo esteso i confini della propria attività, quali ne siano le forme dirette e indirette della relativa gestione.

Si può notare, sul punto, che l'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce genericamente al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

Inoltre, sulla base del principio di sussidiarietà introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma della parte seconda del Titolo V della Costituzione, "il ruolo centrale dell'Amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale".

Ne consegue che, all'interno del quadro normativo ora esposto, non può che spettare ad ogni singolo ente territoriale valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le politiche necessarie per soddisfarle.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro la fine del corrente anno

- il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni

inoltre il comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, contenente le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; ed entro il 31 marzo 2016 predispongano una relazione sui risultati conseguiti.

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. 14 del 17.Mar.2016, con la quale si approva la proposta dell'esecutivo del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate predisposto senza l'ausilio di consulenti e pertanto senza oneri aggiuntivi per il Comune.

VISTO l'art. 3, comma 27 e seguenti, della legge n. 244 del 24.Dic.2007.

VISTO l'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 23.Dic.2013.

VISTO l'art. 42, lett. e), del TUEL.

VISTA la scheda allegata, con l'elenco delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune.

Con nove voti favorevoli espressi per alzata di mano, nessuno contrario e nessun astenuto su nove presenti:

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune riepilogate nel piano operativo di razionalizzazione allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) DI DARE ATTO che le società di cui trattasi, a diverso titolo e in diverso grado partecipate dal Comune, svolgono un'attività di produzione di beni e di servizi nell'ambito dei servizi di interesse generale, o comunque strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente locale;
- 3) DI AUTORIZZARE pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune in tali società;
- 4) DI DISPORRE la trasmissione del piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché la sua pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione;
- 5) DI DARE ATTO che il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate verrà integrato nel D.U.P.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE

f.to Lanaro arch. Laura

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio li 12.Mag.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.Mag.2016 al 27.Mag.2016 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cavaglietto li 12.Mag.2016.

IL MESSO COMUNALE

f.to Gaboli Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzi d.ssa Dorella
